

REGOLAMENTO DELL'ATTIVITA' CONTRATTUALE DI
AEA SRL

Approvato dal C. di A. in data 09.03.2017

Publicato sul sito web di AEA SRL in data 13.03.2017



ART. 1 FINALITA' DEL REGOLAMENTO

AeA Srl, di seguito società, il cui capitale sociale è posseduto esclusivamente dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Rieti, dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale Frosinone e dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale Lazio Meridionale, opera prevalentemente nel campo della gestione, della conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di depurazione, di reti acquedottistiche e fognarie, svolgendo la propria attività per conto dei soci, secondo i principi ed in osservanza della normativa propria dell'in house providing.

L'attività negoziale della Società, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti (comunitarie, nazionali e regionali) e dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità, trasparenza e pubblicità, rotazione, efficacia, economicità, libera concorrenza, correttezza e tempestività, è improntata allo scopo di coniugare la massima efficienza economica (tramite l'ottimizzazione delle risorse disponibili o acquisibili) con il costante miglioramento della qualità dei servizi erogati. La società opera nei c.d. "Settori Speciali", ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, di seguito richiamato anche solo come Codice degli Appalti.

ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento stabilisce le regole aziendali in materia di affidamenti contrattuali, detta pertanto criteri e principi che disciplinano le modalità di comportamento delle risorse preposte alla gestione dei contratti, riducendone al minimo la discrezionalità.

Il presente regolamento individua una disciplina omogenea per tutti i procedimenti di acquisizione di lavori, servizi e forniture. Tali procedimenti sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- (a) Appalti correlati alla gestione istituzionale del servizio rientranti nei settori speciali, di importo pari o superiore alla vigente soglia di rilevanza comunitaria, in relazione ai quali trova applicazione il d.lgs 16 aprile 2016, n. 50, la società si conforma al presente regolamento per quanto non espressamente disciplinato nel d. lgs. n. 50/16;
- (b) Appalti correlati alla gestione istituzionale del servizio rientranti nei settori speciali e a quelli ad essi strumentali, di importo inferiore alla vigente soglia di rilevanza comunitaria in relazione ai quali trova applicazione il presente regolamento ai sensi e per gli effetti dell'art.36, comma 8, d. lgs. n. 50/16 che recita: "Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell'ambito definito dagli articoli da 115 a 121, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve essere conforme ai principi dettati dal trattato UE a tutela della concorrenza."

Il presente Regolamento non si applica:

- alla regolarizzazione di ordini diretti effettuati dai responsabili di funzione nell'ambito delle rispettive deleghe esclusivamente per ragioni di urgenza ed indifferibilità legate alla sicurezza delle persone, alla continuità del servizio, alla tutela dell'ambiente;
- alle tipologie negoziali non qualificabili alla stregua di appalti;
- agli affidamenti di incarichi professionali specialistici di consulenza, rientranti nell'ambito tipico di una professione intellettuale ordinistica, ed aventi carattere essenzialmente personalissimo e fiduciario, in quanto richiedano valutazioni ad



alto tasso di discrezionalità o si concretino in attività non predeterminabili dalla società e quindi rimesse all'autonoma valutazione del professionista. La società ricorre a tale tipologia di incarichi fiduciari se necessario per sopperire a deficit di competenza interne all'Azienda, ovvero per l'acquisizione di valutazioni particolarmente complesse, oppure di carattere strategico (in quanto riferite a questioni suscettibili di generare contenzioso con l'Azienda).

- alla nomina di consulenti tecnici in cause civili e penali, in relazione alla stretta correlazione di tali incarichi con la difesa in giudizio.

NORME PROCEDURALI

ART. 3 PROGRAMMAZIONE DEI CONTRATTI

Con cadenza annuale vengono pianificate le principali categorie di merci e servizi da approvvigionare tramite contratti quadro e appalti di lavori.

ART. 4 - AVVIO DELLA PROCEDURA

I Responsabili di funzione predispongono la richiesta di acquisto secondo i modelli adottati dall'azienda che contengono:

- l'oggetto dell'acquisto / appalto e le relative specifiche tecniche atte all'identificazione inequivocabile del lavoro/bene/servizio a cui si riferisce;
- il costo presunto.

Il responsabile di funzione ha il dovere e la responsabilità di presentare la richiesta di acquisto in tempo utile per l'espletamento delle procedure di cui al presente regolamento.

Pertanto, qualora per non interrompere l'attività, si fosse costretti a far ricorso ad affidamenti di urgenza, la responsabilità farà capo esclusivamente alla funzione che ha determinato il ritardo.

ART. 5- DETERMINAZIONE A CONTRARRE

Sulla base della richiesta di acquisto è predisposta la determinazione a contrarre. La determinazione a contrarre di beni, servizi e lavori non ricompresi nel budget annuale è adottata:

- dal Consiglio di Amministrazione, per contratti di importo pari o superiore ad euro 150.000;
- dall'Amministratore Delegato, per contratti di importo inferiore ad euro 150.000.

E' facoltà dell'Amministratore Delegato, nell'esercizio delle proprie deleghe, adottare determinazioni a contrarre relativamente a beni, servizi e lavori ricompresi nel budget annuale.

La determinazione a contrarre, formalizzata mediante compilazione di modelli aziendali, individua la procedura prescelta e la motivazione della scelta. Essa, per richieste di acquisti superiori ad € 40.000, indica i requisiti speciali di partecipazione richiesti, il criterio di aggiudicazione delle offerte e gli elementi essenziali del contratto, con la specificazione, nel caso di aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, degli elementi di valutazione delle stesse.

ART. 6 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ogni procedura di aggiudicazione ha un proprio Responsabile Unico del Procedimento (di seguito RUP), individuato dall'Amministratore Delegato. Quest'ultimo ha facoltà di designare, per una o più procedure o per tipologie di procedure o parti di esse, un



dipendente della Società, di preparazione adeguata ai compiti correlati alla procedura in questione.

Art.7 QUALIFICAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Gli operatori economici che intendono partecipare alle procedure di affidamento indette dalla Società dovranno possedere:

- a. i requisiti generali ex art 80 del Codice degli Appalti e s.m.i.;
- b. ove richiesto, gli ulteriori requisiti inerenti l' idoneità tecnica necessaria per l'esecuzione delle specifiche tipologie di lavorazione o di fornitura oggetto dell'appalto inseriti nei capitolati, conformemente a quanto disposto agli artt.134, 135 e 136 del Codice Appalti.

Nella selezione AeA predilige in conformità con i propri sistemi di gestione, il ricorso ad operatori economici in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 e OHSAS 18001 ed UNI EN ISO 14001.

Con riferimento agli appalti che non superano le soglie comunitarie, nel caso in cui AeA richieda il possesso delle certificazioni di qualità elencate nel precedente paragrafo non è ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento, ai sensi dell'art. 89 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per la dimostrazione del possesso di tale requisito da parte degli operatori economici.

ART. 8 – SISTEMA DI VALUTAZIONE DEI FORNITORI

La Società nell'ambito dei sistemi di gestione certificati UNI EN ISO 9001 e OHSAS 18001 ed UNI EN ISO 14001, adotterà una procedura di valutazione per operatori che hanno reso forniture, prestazioni o lavori, sulla base della loro capacità tecnica e qualitativa nel fornire il prodotto/servizio richiesto conformemente alle previsioni contrattuali aspettative di qualità, rispetto dell'ambiente e delle norme sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. I fornitori che a fronte di una prestazione resa non hanno ottenuto un punteggio sufficiente alla valutazione positiva, sono esclusi dalle procedure di selezione per 24 mesi.

In tutti i casi in cui la legge o il presente Regolamento consentano lo svolgimento di una procedura non preceduta da pubblicazione del bando di gara, AeA potrà individuare i fornitori con i quali effettuare la negoziazione contrattuale, attingendo, secondo criteri di rotazione, dal sistema di valutazione dei fornitori. L'Azienda si riserva comunque la facoltà di ricorrere alle procedure previste dal presente Regolamento, senza che per questo gli operatori economici iscritti nel Sistema di valutazione dei fornitori, abbiano titolo per procedere a richieste di danni o pretese di qualsiasi natura.

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

ART. 9 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Salvo quanto disciplinato dall'art. 95 del d.lgs. n. 50/16 per gli appalti di importo superiore alla soglia comunitaria, l'organo aziendale competente all'approvazione della determina a contrarre stabilisce il criterio di aggiudicazione, adottando uno dei seguenti criteri:

Migliore offerta economica: in questo caso risulterà aggiudicataria la ditta che avrà offerto il prezzo complessivo più basso;

Miglior ribasso: le ditte in questo caso offrono un ribasso d'asta su un elenco prezzi unitari o a corpo messo a base di gara. Risulterà pertanto aggiudicataria la ditta che avrà offerto il miglior ribasso percentuale rispetto all'importo base indicato nel bando di gara.



L'Amministratore Delegato può decidere per il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuando elementi/parametri di valutazione dell'offerta a cui si deve attenere la commissione di gara. L'identificazione dei vari elementi di valutazione deve essere effettuata secondo giudizi di equilibrio tra profili tecnico-qualitativi ed economici in relazione all'oggetto dell'appalto. Qualora la natura dell'affidamento lo consenta, nella definizione degli elementi di valutazione potranno essere presi in considerazione elementi di sostenibilità ambientale.

ART. 10 – SEGGIO DI GARA

Ove sia imposto dalla normativa o ritenuto opportuno, l'Amministratore Delegato designa una commissione di gara, composta da 3 o 5 membri scelti tra i dipendenti della Società, per svolgere i compiti di seggio di gara. Nelle procedure aggiudicate in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione di gara svolge anche le funzioni di commissione giudicatrice ed in tal caso i suoi membri devono essere esperti dello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'appalto.

Le funzioni della Commissione sono svolte collegialmente ed in caso di dissenso in ordine ai provvedimenti da adottare, la commissione decide a maggioranza.

Nel caso di aggiudicazione in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i componenti non devono avere svolto né dovranno svolgere, con riferimento all'affidamento di cui trattasi, alcuna funzione e/o incarico tecnico o amministrativo. La commissione oltre ai componenti come individuati, potrà essere integrata con ulteriori commissari qualora la gara preveda una valutazione tecnico-qualitativa tale da richiedere la presenza di membri in possesso di particolari conoscenze specifiche.

ART. 11 - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

L'aggiudicazione provvisoria è dichiarata dal RUP, ovvero - se istituita - dalla commissione di gara. L'aggiudicazione definitiva della procedura è dichiarata dall'organo competente all'approvazione della determinazione a contrarre. L'aggiudicazione definitiva è comunicata ai sensi dell'art. 76, d. lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

Il RUP provvede al controllo della veridicità delle dichiarazioni rese dall'operatore economico aggiudicatario in sede di procedura e attestanti il possesso dei requisiti generali di partecipazione, secondo quanto previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la positiva verifica del possesso dei predetti requisiti.

In caso d'urgenza, l'affidamento del lavoro, servizio, fornitura potrà essere disposto sotto riserva di verifica dei prescritti requisiti. In tali casi ove l'affidatario non sia in grado, per fatto ad esso imputabile, di effettuare la comprova dei requisiti entro il termine di trenta giorni (o il diverso termine stabilito dal RUP), il contratto sarà risolto di diritto e si procederà (se esistente) allo scorrimento della graduatoria.

ART. 12 - DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER L'AFFIDAMENTO DI APPALTI DI LAVORI STRUMENTALI INFRASOGLIA

Per gli affidamenti di lavori inferiore ad euro 40.000, il RUP selezionerà tre imprese da una rosa di cinque imprese proposte dall'ufficio approvvigionamenti sentito ove necessario l'ufficio tecnico;

Per gli affidamenti di lavori da euro 40.000 ed inferiori ad euro 150.000, saranno invitati cinque operatori economici attingendo ove possibile all'albo dei fornitori della società e/o tra quelli che hanno manifestato interesse ad iscriversi;



Per gli affidamenti di lavori oltre euro 150.000 ed inferiore alla soglia comunitaria, si adotterà preferibilmente una procedura negoziata con invito a dieci operatori economici attingendo ove possibile all'albo dei fornitori della società e/o tra quelli che hanno manifestato interesse ad iscriversi

Per garantire il principio di rotazione, non saranno invitate le imprese che alla data di indizione della selezione, risultino aggiudicatari anche in via provvisoria di due appalti di lavori. Tale principio vale anche quando le imprese sono in "associazione d'impresa".

I fornitori che a fronte di una prestazione resa non hanno ottenuto un punteggio sufficienti tramite la procedura "sistema di valutazione dei fornitori", sono esclusi dalle procedure di selezione per 24 mesi. Tale principio vale anche quando le imprese sono in "associazione d'impresa".

ART. 13 - DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER L'AFFIDAMENTO DI APPALTI STRUMENTALI DI SERVIZI E FORNITURE INFRASOGLIA

Per l'affidamento di appalti di servizi e forniture strumentali alla messa a disposizione e gestione di reti connesse con la distribuzione di acqua potabile, collettamento, smaltimento e trattamento delle acque reflue si procede mediante comparazione di un numero di operatori economici, a seconda della dimensione dell'acquisto (come di seguito riportato) e valutando il miglior rapporto qualità-prezzo:

- per importi compresi tra € 5.000,00 ed inferiori a €. 40.000,00: comparazione di tre imprese;
- per importi compresi tra € 40.000,00 ed inferiori alla soglia comunitaria: comparazione di cinque imprese.

ART.14- AFFIDAMENTO DIRETTO FINO AD € 40.000

Il ricorso all'affidamento diretto rappresenta una modalità eccezionale di acquisizione della prestazione/bene, motivatamente proposta dal Responsabile di funzione del settore competente.

Nella richiesta di acquisto è dichiarata la congruità del prezzo offerto e viene data evidenza con opportune motivazioni, della sussistenza di almeno uno dei seguenti presupposti: unicità del fornitore; urgenza; opportunità e convenienza.

Il responsabile di funzione richiedente, alleggerà alla richiesta di acquisto i documenti tecnici e l'offerta dei fornitore/i al/i quali propone l'affidamento diretto, controfirmandolo per convalida del contenuto tecnico.

Il Responsabile dell'ufficio approvvigionamenti, esaminata la richiesta e ove necessario consultato l'Ufficio Tecnico, valida la richiesta di acquisto medesima e predispone l'ordine di acquisto da sottoporre all'approvazione del soggetto provvisto dei poteri per impegnare la società.

Anche per le procedure di affidamento diretto, la Società si obbliga al rispetto dei principi della rotazione, non discriminazione, par condicio.

ART. 15- INCARICHI TECNICI

Gli incarichi professionali relativi a Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento per la sicurezza, certificati di regolare esecuzione, studi di fattibilità, indagini geotecniche ed altre prestazioni tecniche, sono effettuati prioritariamente dal personale interno alla Società ove possibile oppure ricorrendo al l'affidamento di incarichi esterni per prestazioni specialistiche di importo inferiore a €100.000,00, per



le quali si adotta la modalità dell'affidamento diretto interpellando professionisti di fiducia attraverso la richiesta di un numero di soggetti secondo lo schema di seguito riportato:

- Per importi inferiori ad euro 40.000 mediante affidamento diretto;
 - Per importi pari o superiori ad euro 40.000 ed inferiore ad euro 100.000 mediante invito a cinque professionisti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei.
- La società si obbliga al rispetto dei principi della rotazione, non discriminazione, par condicio

ART. 16 - ALTRI INCARICHI PROFESSIONALI.

Fatta salva la clausola di esclusione di cui all'art. 2 del presente regolamento, gli affidamenti di prestazioni professionali diversi da quelli di cui all'articolo precedente (come ad esempio quelle legali, aziendali, notarile, mediche, giuslavoristiche, contabili), saranno ammessi, di regola, quando all'interno dell'organizzazione della Società non sia identificabile o disponibile una figura professionale idonea allo svolgimento dell'incarico o qualora si rendessero necessari.

ART. 17 - SPESE ECONOMICHE

Per spese economiche si intendono le spese effettuate per concludere rapporti contrattuali ad esecuzione immediata, a carattere episodico, comunque non continuativi e non preceduti o formalizzati in una convenzione scritta, per l'acquisto di beni di largo consumo o di facile reperibilità sul mercato, come ad esempio acquisti in grandi magazzini, esercizi di vicinato, tabaccherie, edicole, distributori di carburanti, acquisti on line o, in casi di urgenza, dove il modico quantitativo e valore degli stessi rende non competitiva l'adozione della procedura ordinaria e la relativa tempistica, il Responsabile dell'Ufficio Amministrativo potrà provvedere direttamente all'acquisto secondo i limiti sotto indicati, per importi di spesa non superiori a € 5.000 mese, per un importo massimo di € 1.500 al giorno, complessivamente intese per la sede e per le unità produttive.

La disciplina per l'uso della cassa sarà definita in apposito regolamento per la gestione delle spese di economato.

DISCIPLINA DEI CONTRATTI

ART. 18 - RAPPRESENTANZA

I contratti sono stipulati in nome e per conto della Società dall'Amministratore Delegato.

ART. 19- EFFICACIA DEL CONTRATTO E RESPONSABILITÀ

Il vincolo contrattuale e gli effetti conseguenti si producono in capo alla Società.

Il Durc irregolare è considerato causa di inadempimento ove l'azienda invitata a regolarizzare la propria posizione, non adempia tempestivamente.

Ove ricorrano ritardi o inadempimenti da parte del contraente, che possano recare grave pregiudizio all'interesse della Società, la Funzione che ha richiesto la stipula del contratto può richiedere che l'esecuzione, ove possibile e su espressa autorizzazione dell'Amministratore Delegato, avvenga con mezzi propri o con ricorso ad altro soggetto idoneo ed individuato mediante procedura riconducibile ai criteri del presente Regolamento, risolvendo il contratto e imputando in ogni caso a carico dell'originario contraente, le maggiori spese e gli eventuali danni.

ART. 20 - DURATA

I contratti devono avere termini e durata determinata o determinabile. La durata del contratto può altresì essere legata all'esaurimento dell'importo.



I direttori lavori ed i RUP eventualmente delegati non hanno a possibilità di disporre variazioni economiche sul contratto. Eventuali necessità dovranno essere preventivamente relazionate ed espressamente autorizzate dall'Amministratore Delegato.

I contratti pluriennali devono, preferibilmente, contenere a favore della Società la clausola di recesso anticipato. E' ammesso prevedere, quando ve ne siano i presupposti, la facoltà di recesso a scadenze determinate anche per il terzo contraente.

I contratti che rientrano nella categoria degli affidamenti a fornitore unico o obbligato, stante l'obiettivo impossibilità o anti-economicità di modificare il fornitore, possono essere rinnovati più volte consecutive, previa una valutazione di congruità dei prezzi praticati, effettuata dal Responsabile apicale della struttura competente e dal Referente contrattuale, tenuto conto della peculiarità della prestazione.

ART. 21 - CAUZIONI

La cauzione, nella percentuale e forma stabilita dalla legge (artt. 93 e 103, d. lgs. 18 aprile 2016 n. 50), è sempre richiesta in tutte le procedure per gli affidamenti superiori a € 40.000,00, salvo che l'Amministratore Delegato, in base alla natura dell'appalto, determini di non richiedere cauzione definitiva.

Lo svincolo o la restituzione della cauzione definitiva è effettuato dall'Amministratore Delegato, ad avvenuto accertamento del regolare assolvimento degli obblighi contrattuali.

In caso di inadempimento o ritardo nell'esecuzione del contratto e nelle altre ipotesi eventualmente previste da norme di settore, l'Amministratore Delegato attiva la procedura di escussione della cauzione definitiva a titolo di penale.

ART. 22 - ASSICURAZIONI

Qualora la natura dell'appalto lo richieda, i Capitolati dovranno prevedere la presentazione di idonee garanzie assicurative che garantiscano la Società verso terzi e per danni a persone, cose o opere della Società. In relazione alle caratteristiche dell'affidamento, il Rup dovrà stabilire i massimali delle coperture assicurative RCT e RCO richieste per l'esecuzione del lavoro, del servizio o della fornitura da acquisire.

Le polizze di cui trattasi vanno prodotte integralmente, in originale o copia autenticata nelle forme di legge, unitamente alle relative appendici. Le polizze di assicurazione non devono prevedere fattispecie di rischi esclusi e/o di inoperatività/inefficacia della copertura non compatibili e/o in insanabile contrasto con la tipologia delle prestazioni e/o con le modalità e/o il luogo di loro esecuzione.

Le polizze dovranno essere stipulate "ad hoc" per ogni affidamento oppure, qualora si usufruisca dell'estensione di polizze già in essere tra l'aggiudicatario e la propria compagnia di assicurazione, mediante presentazione di appendice alle polizze stesse con specifico riconoscimento della Società come terzo in relazione all'oggetto dell'appalto a cui si riferisce.

ART. 23- PENALI

Nei capitolati speciali o d'oneri sarà prevista, quando la tipologia dell'appalto lo richieda, l'applicazione di penali all'appaltatore, disciplinandone la modalità di quantificazione e applicazione.



Le penali potranno essere stabilite, a titolo esemplificativo, per ritardo, per prestazione non conforme a standard predeterminati nel capitolato, per errori o omissioni del fornitore nell'esecuzione della prestazione. La necessità di penali specifiche dovrà essere manifestata in sede di presentazione del Capitolato.

ART. 24 - DIREZIONE DEI LAVORI

Nei contratti di lavori la funzione di direttore dei lavori è attribuita dal RUP al personale interno dell'azienda in possesso di idonei requisiti. In caso di carenza in organico di personale adeguato alla prestazione da eseguire, l'incarico di direttore dei lavori è affidato a professionisti tecnici esterni all'azienda.

Art. 25- NORME FINALI

Il presente Regolamento (e le eventuali successive modifiche) è approvato dal Consiglio di Amministrazione cui sono demandate le modifiche sostanziali del medesimo. Le modifiche di carattere meramente operativo che non incidono sui principi regolatori, possono essere apportate mediante determina dell'Amministratore Delegato.

Le modifiche delle soglie di valore previste dal presente Regolamento, se riferite a valori normativi, sono disposte dall'Amministratore delegato.

Art. 26- ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento si applica ai procedimenti avviati dopo la sua approvazione avvenuta in data 09.03.2017.

In caso di modifiche allo stesso, esse si applicano ai procedimenti avviati dopo l'entrata in vigore della modifica.

